



CITTÀ DI PIOSSASCO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Ordinanza N.
Data di registrazione

115
28/06/2023

OGGETTO: FISSAZIONE DELLA SCANSIONE TEMPORALE E DURATA DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE ESTIVE PER L'ANNO 2023

IL RESPONSABILE SETTORE TERRITORIO

Premesso che:

La Legge Regionale n. 28 del 12 novembre 1999, all' art. 14 comma 2, come sostituito dall'art. 6 della Legge Regionale n. 13/2011, attribuisce alla Regione la competenza di determinare annualmente le date di inizio delle vendite di fine stagione (c.d. saldi), mentre ai Comuni compete la fissazione della durata delle vendite, per un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.

Con Comunicazione dell'Assessore al Commercio Regionale trasmessa in data 26.05.2023 e registrata al Ns. n. di Prot. n. 13741 è stato stabilito quanto segue in conformità all'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvato in data 22.03.2023 e all'art. 14 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 recante Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte.

- **La durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalla data di inizio;**
- **Il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata;**
- **La decorrenza dei saldi estivi è fissata da giovedì 06 luglio 2023;**
- **L'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni fissate;**

Si dà atto che, per consolidata tradizione, il periodo delle vendite di fine stagione si è sempre svolto nel Ns. territorio in un'unica scansione della durata massima consentita dal disposto normativo, per cui non si ravvisano ragioni per modificare l'abitudine ormai acquisita dagli operatori commerciali.

Tutto ciò premesso:

Vista la Legge Regionale del 12.11.1999 n. 28 e seguenti modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Vista la L.R. n. 3 dell' 11.03.2015;

Visto l'art. 15 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15.03.1997 n. 59;

Vista la D.G.R. n. 25-6925 del 22.05.2023;

Visto il vigente Statuto dell'Ente

DISPONE

- 1) di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione estivi, per l'anno 2023, nell'arco di tempo:
 - **inizio saldi estivi da giovedì 06 luglio 2023 a giovedì 31 agosto 2023**
- 2) di revocare ogni disposizione precedente incompatibile con il presente provvedimento;

RENDE NOTO CHE

- A seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale 11 marzo 2015 n. 3, Art. 1 comma 2, è stato eliminato l'obbligo di comunicazione ai Comuni dell'effettuazione delle vendite di fine stagione (saldi invernali ed estivi). Ai sensi dell'Art. 14 c. 3 della Legge Regionale 12.11.1999 n. 28, **l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite di fine stagione, indicando il periodo e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori.**
- Ai sensi dell'Art. 15 c. 3 della succitata Legge Regionale più volte citata in premessa, *“nelle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione “vendite fallimentari”, come pure ogni riferimento a “fallimento”, “procedure fallimentari”, “esecutive”, “individuali” o “concorsuali” e simili, anche come termine di paragone”;*
- Ai sensi del comma 5 dell' art. 15 del D.Lgs. 114/1998 *“lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve essere comunque esposto”;*
- L'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori, approvato il 06.09.2005 n. 206;
- Ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999 *“nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo”, fatta eccezione per le vendite promozionali effettuate sottocosto.*
- In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verranno applicate le sanzioni nei termini di legge.
 - Il presente provvedimento sarà reso noto al pubblico mediante pubblicazione sull' Albo Pretorio On-Line per quindici giorni e consegnato al locale Comando di Polizia Locale circa il controllo di quanto in esso contenuto e ne sarà data notizia sul sito del comune www.comune.pioissasco.to.it .
 - Si informa che la Responsabile del Settore Territorio è l'Ing. Roberta Ballari.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- Entro 60 (SESSANTA) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pioissasco è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- Entro 120 (CENTOVENTI) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pioissasco al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

ROBERTA BALLARI / INFOCERT SPA